

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la lotta alla zanzara tigre

(del 15.03.2016)



Il Municipio di Minusio, richiamati:

- > gli artt. 107 cfr. 2 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- > gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)
- > l'art. 68 del Regolamento comunale del 15 ottobre 2001
- > le disposizioni emanate dal Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)

ORDINA:

art.1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre ("Aedes albopticus"), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

art. 2 Principio

- ¹ Il Municipio, in collaborazione con la competente Autorità cantonale, emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione, proporzionati al pericolo.
- ² In particolare, tramite terzi o i collaboratori del Servizio esterno dell'Ufficio tecnico comunale, esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

art. 3 Obblighi generali

- ¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Minusio è in particolare vietato tenere all'aperto, se non gestiti secondo le modalità qui sotto indicate, contenitori di qualsiasi natura (ad esempio secchi, copertoni, bidoni, vasi, taniche, innaffiatoi, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante, anche temporanea; sono esclusi dalla presente disposizione i biotopi con la presenza di pesci e anfibi e le piscine in regolare uso.
- ² I privati, proprietari e inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante, anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana:
- vuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (ad esempio teli di copertura in plastica, abbeveratoi, piccole piscine per bambini, chiusini inodore, ecc.);
- c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso, i tombini, i pozzetti delle caditoie non chiusi ermeticamente, i canaletti con griglie a scorrimento, ecc., con prodotti a base di "Bacillus thuringiensis israelensis";
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;



- f) controllare che non vi siano ristagni di acqua nelle grondaie e nei tetti piani dovuti all'otturazione degli scarichi;
- g) ogni altro accorgimento atto ad evitare la formazione di acqua stagnante;
- h) in caso di manifesta presenza di zanzare, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva.

art. 4 Responsabilità dei proprietari privati di immobili

Tutti i proprietari o detentori di diritti d'uso di edifici ed immobili in genere sono tenuti a:

- > procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre o secondo indicazioni dell'Autorità;
- > provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- > evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee.

art. 5 Responsabilità dei cantieri edili

I responsabili dei cantieri, fissi e mobili, sono tenuti a:

- > prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- > coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.);
- > a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

art. 6 Ordini del Municipio

- ¹ Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente Ordinanza.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) e dall'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

art. 7 Inadempienza

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti e svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante; i relativi costi saranno addebitati ai privati interessati.

Restano riservate le sanzioni di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

art. 8 Sanzioni

- ¹ Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00; la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.
- ² È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla speciale legislazione.



art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

(Ris. mun. N° 232.4)

Il Municipio